

# IL PROCESSO

RIVISTA GIURIDICA QUADRIMESTRALE

ISSN 2611-5131

DIREZIONE SCIENTIFICA

A. BARONE, R. CAPONI, M. CARTABIA, R. MARTINO, A. PANZAROLA, A. PIEKENBROCK, A. POLICE,  
M.A. SANDULLI, G. SPANGHER



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

---

# sommario

---

## Saggi

	<i>pag.</i>
<i>Attività vincolata dell'amministrazione e sindacato giurisdizionale</i> di MARIA CRISTINA CAVALLARO.....	1
<i>La confisca nei reati contro la Pubblica Amministrazione</i> di FRANCESCO VERGINE - VALENTINA MAZZOTTA.....	29
<i>L'efficacia espansiva del giudicato nel processo tributario</i> di CONCETTA RICCI.....	99
<i>Rinnovazione del dibattimento e fisionomia del giudizio di appello</i> di LEONARDO SURACI.....	127
<i>L'autodichia delle camere parlamentari tra autotutela contenziosa e funzione «obiettivamente giurisdizionale»</i> di MARINA SFARZO.....	173
<i>Oltre la «degiurisdizionalizzazione»: spunti dal Tribunal Arbitral Tributário portoghese</i> di VALENTINA CAPASSO.....	215

## Dialoghi con la giurisprudenza

<i>Gli effetti della transazione parziaria, intervenuta in corso di giudizio, sul debito dei condebitori non transigenti in presenza di molteplici titoli di responsabilità e danni partitamente considerati.</i> Cassazione civile, Sezione I, 17 maggio 2019, n. 13397 commento di EDOARDO DE CARLO .....	249
<i>Una pronuncia “controcorrente” della Cassazione in tema di violazione delle norme sulla composizione del tribunale e rito sommario di cognizione.</i> Cassazione civile, Sezione I, 21 ottobre 2019, n. 26729 commento di MIRKO ABBAMONTE.....	279
<i>L'audizione del richiedente protezione internazionale e il diritto ad una tutela giudiziale effettiva.</i> Cassazione civile, Sezione I, 23 ottobre 2019, n. 27073 commento di MIRKO ABBAMONTE.....	295

<i>Decadenza dalla impugnativa e legittimazione all'accesso degli atti di gara.</i> Tar Veneto, Sezione I, 13 dicembre 2019, n. 1417 commento di ANGELO GIUSEPPE OROFINO .....	317
--	-----

### **Attualità**

<i>Il contraddittorio endoprocedimentale e la tutela dei diritti del contribuente: ancora un gregge senza pastore?</i> di ANGELO SCALA .....	329
<i>Tiro al bersaglio sulla giustizia.</i> Recensione a BRUNO CAPPONI, <i>La causa</i> , 2019 di UMBERTO APICE .....	341

---

## dialoghi con la giurisprudenza

---

Cassazione civile, Sezione I, 17 maggio 2019,

n. 13397

Pres. De Chiara - Est. Iofrida

*Iannotta G. c. Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A.  
in l.c.a.*

*In caso di transazione parziaria stipulata fra il creditore ed uno dei debitori solidali, non si procede ad alcuna decurtazione del debito gravante sui condebitori non transigenti qualora il giudice del merito accerti, anche in via incidentale, l'irresponsabilità del debitore transigente per i titoli per cui vi è stata la condanna degli altri condebitori. Né, in questo caso, sarà imputabile al creditore alcuna indebita locupletazione — per avere questi incassato un ulteriore importo, oltre a quello liquidato in sentenza, in virtù dell'accordo raggiunto col debitore transigente — una volta che sia stato accertato il difetto dei presupposti di tale decurtazione e considerato il carattere per certi versi aleatorio della transazione (\*) (1).*

(\*) La peculiarità della fattispecie decisa rende necessario riprodurre il testo della sentenza in epigrafe, che si riporta di seguito:

Fatti di causa - Nel 1997, la Compagnia Tirrena di Ass.ni in l.c.a. promosse, davanti al Tribunale di Roma, un giudizio nei confronti degli ex amministratori e sindaci della Compagnia in bonis, in carica nel

triennio 1987/1989 e nel successivo triennio 1990/1992, per sentire accertare la loro responsabilità *ex artt.* 2393 e 2394 c.c., in solido tra loro e/o per quanto di rispettiva competenza, per effetto di plurime condotte illecite che si assumeva avessero causato il dissesto della Compagnia (individuate: nella cessione di alberghi, di proprietà Tirrena, il Marina Park Hotel, in *(omissis)*, ed il Sea Palace Hotel, in *(omissis)*; nell'operazione "Mitedil Due spa - Edilgest Servizi srl"; nel depauperamento e dismissione della partecipata I.F.I. spa; nel rilascio di fidejussioni e/o garanzie a beneficio di I.F.I., non dichiarate; nelle vicende relative alla Milano Ass.ni ed alla Po srl; nelle convenzioni ed operazioni a c.d. rischio impiego; nel protrarsi dell'attività nonostante l'insufficienza delle riserve), con loro condanna al risarcimento dei danni, pari a Lire 720.836.947.512 (corrispondente al "deficit patrimoniale" della Compagnia Tirrena, quale risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita al periodo 1/1/1992 - 31/5/1993), oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Nel 1999, la stessa Compagnia Tirrena agì, sempre davanti al Tribunale di Roma, nei confronti della società di revisione Price Waterhouse sas di La.Re., per sentire accertare la responsabilità di detta società, incaricata dalla Compagnia Tirrena della revisione e certificazione dei bilanci, in solido con gli ex amministratori e sindaci della società, per i danni, quantificati come nel primo giudizio, conseguenti a plurime condotte di omesso controllo, che si assumeva avessero causato il dissesto della Compagnia (individuate nell'omesso corretto controllo sulle operazioni relative alla dismissione della partecipata I.F.I., sulla congruità delle "riserve sinistri su incendio e furto auto", sull'operazione "*(omissis)*", sotto il profilo del prezzo di cessione, nonché in ordine alla rivalutazione della partecipazione nella controllata S.I.D.A., alla "insufficienza delle riserve sinistri accantonate negli esercizi fino al 1990" ed alla mancata contabilizzazione di fidejussioni nel bilancio 1990).

Il Tribunale, riuniti i giudizi, con sentenza n. 1279/2010, dichiarata cessata la materia del contendere tra l'attrice ed alcuni convenuti ed estinto parzialmente il giudizio, nel rapporto tra l'attrice ed altri convenuti, respingeva le domande attrici, proposte nei confronti della Price Waterhouse e di altri convenuti, ed accoglieva, parzialmente, la domanda della Tirrena, nei confronti degli altri ex amministratori e dell'ex sindaco C., dichiarando a.g. e P., in proprio e quali eredi di G.M., nei limiti delle rispettive quote ereditarie, Ap.Lu., in proprio e quale erede di F.F. Ap., G.G., L.V., M.E., P.C., T.R., B.G., Ga.Ca., R.F., Ma.Ma. e C.G., responsabili soltanto di alcuni dei fatti illeciti loro rispettivamente ascritti, condannandoli, in solido, al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Roma, quanto alla responsabilità degli ex amministratori e sindaci, precisava, in particolare, di avere tenuto conto delle singole, precise e circostanziate condotte illecite ascritte ai convenuti, negli atti introduttivi (citazione e memorie *ex art.* 183 c.p.c., comma 5), e dei soli danni causalmente riconducibili a tali specifiche condotte.

La sentenza di primo grado veniva impugnata, in quattro giudizi poi riuniti, dagli ex amministratori e dall'ex sindaco C., nonché dalla Compagnia Tirrena, con gravami incidentali e con un appello principale della Compagnia Tirrena, nei soli confronti della Price Waterhouse.

Con sentenza parziale n. 522/2015, a seguito della reciproca rinuncia agli atti del giudizio da parte della Tirrena in l.c.a. e della Price Waterhouse, veniva dichiarato estinto il giudizio, limitatamente a dette parti (essendo intervenuta una transazione tra le stesse).

(*omissis*)

La Corte d'appello, respinte alcune questioni pregiudiziali, (*omissis*); nonché, respinti i motivi di gravame sollevati in ordine alla prescrizione dell'azione di responsabilità (*omissis*), ha escluso la responsabilità degli ex amministratori e sindaci in relazione ad alcuni degli addebiti accertati in primo grado (*omissis*).

La Corte territoriale ha, invece, confermato le statuizioni di condanna del Tribunale relative: 1) all'operazione di acquisto, da parte di Tirrena, delle quote sociali della società Mitedil Due, proprietaria dell'immobile in (*omissis*), denominato (*omissis*) — attuata attraverso la cessione, nel giugno 1991, delle quote dell'intero capitale sociale della Mitedil Due srl" nella quale era stato previamente conferito l'immobile, da Sofinel International a Tirrena, per il corrispettivo di circa Lire 40 miliardi, oltre accollo di un mutuo, a carico della Mitedil Due in sede di conferimento, di Lire 10 miliardi, con la stipula, intervenuta il giorno prima, tra la Mitedil Due srl, a quel punto interamente partecipata da Tirrena, e la società Edilgest Servizi, di un contratto di mandato alla gestione ed amministrazione dello stabile (*omissis*), a mezzo del quale la Edilgest (successivamente denominata Euroservizi srl, resasi inadempiente e dichiarata fallita nel febbraio 1998) aveva garantito un reddito minimo di Lire 17.050.000.000, in cinque anni, pari a Lire 3.410 milioni annui, con una fideiussione, tuttavia, valida solo per un anno, da rinnovarsi per altri quattro, essendosi ritenuto, in appello, di dovere imputare agli ex amministratori ed al sindaco C., non di avere pagato un prezzo eccessivo, maggiore di quello stimato dall'esperto nominato *ex art.* 2343 c.c., scelta questa non all'evidenza irragionevole, in un giudizio *ex ante*, ma di avere preteso, a fronte di un reddito minimo garantito, in riferimento all'immobile (OMISSIS), di oltre Lire 3.410 miliardi annui, offerto da una società terza, con capitale sociale di Lire 20 milioni, la Edilgest, il versamento, da parte di quest'ultima, di una fideiussione, a garanzia dell'obbligo assunto verso la Mitedil Due, solo per il primo anno (con una polizza escussa, in effetti poi, da Mitedil Due, stante l'inadempienza di Edilgest) sia pure rinnovabile per cinque anni, — rideterminando quindi il danno risarcibile in Euro 6.400.748,38, pari alle annualità di reddito minimo garantito da Edilgest, per il quinquennio, non percepito da Tirrena, a causa dell'inadempimento, detratto l'importo di una annualità, comunque conseguito da Tirrena attraverso la

escussione della polizza fideiussoria, ed altri importi ottenuti da Tirrena in via esecutiva, oltre interessi compensativi; 2) all'addebito relativo all'operazione denominata “(omissis)”, che aveva avuto ad oggetto la cessione alla società Final spa, da parte di Tirrena, di due alberghi di sua proprietà, il Marina Park Hotel, in (omissis), ed il Sea Palace Hotel, in (omissis), attraverso il loro iniziale conferimento, quali rami d'azienda, a titolo di aumento del capitale sociale, alle società Marina Park srl e Sea Palace srl, appositamente costituite, e la successiva cessione, nell'aprile 1990, prima, delle quote costituenti l'intero capitale sociale della Marina Park srl alla Sea Palace srl (divenuta così proprietaria dei due alberghi), dietro corrispettivo, da versarsi, in gran parte, in forma dilazionata, nei successivi dieci anni, di L. 6 miliardi (con l'unica garanzia rappresentata da un'ipoteca di secondo grado iscritta sul Sea Palace Hotel), e, poi, delle quote costituenti l'intero capitale sociale della Sea Palace srl (resasi inadempiente al pagamento del residuo prezzo della cessione di 5,7 milioni di Lire e, successivamente, nel marzo 1995, dichiarata fallita) alla Final spa (pure poi fallita), dietro corrispettivo di Lire 2,5 miliardi, essendosi contestato agli ex amministratori e sindaci “la mancata pretesa di una separata ed autonoma garanzia da parte della cessionaria Final spa in ordine al pagamento del prezzo residuo delle quote della Marina Park srl ancora dovute dalla Sea Palace srl” — determinando il danno risarcibile in Euro 2.609.147,05 (considerato quanto ottenuto per effetto dell'insinuazione al passivo del fallimento della Sea Palace), oltre interessi compensativi (limitatamente al B., giusto specifico motivo di gravame, solo sulle singole rate dilazionate in dieci anni, secondo le scadenze previste dal contratto, essendo prevista la percezione di somma a titolo risarcitorio, in modo frazionato in dieci anni).

(omissis)

In ultimo, la Corte d'appello ha ritenuto che la transazione intervenuta, nel corso del giudizio di appello, tra la Tirrena e la società di revisione aveva avuto ad oggetto, secondo l'interpretazione datane dalla Corte stessa — valutate le clausole contrattuali, che ciò espressamente prevedevano, nel contesto delle vicende processuali —, solo la “quota ideale” di corresponsabilità di quest'ultima, per le specifiche responsabilità ad essa contestate e non l'intero debito risarcitorio, con conseguente non operatività dell'art. 1304 c.c., comma 1; tale transazione, inoltre, non incideva sul debito risarcitorio dei condebitori solidali non transigenti (i quali avevano dichiarato di volerne approfittare, ex art. 1304 c.c.), in quanto, in relazione alle uniche due operazioni per le quali, all'esito del giudizio di appello, era stata confermata la responsabilità degli appellanti (l'operazione “Cessione-alberghi” e l'operazione “Mitedil-Edilgest”) non potendosi, nell'individuazione della “quota virtuale” di debito della società di revisione (occorrente, alla luce della pronuncia di Cass. S.U. n. 30174/2011, per determinare, in base a quanto pagato dal coobbligato transigente, l'entità della riduzione del debito

residuo per i condebitori non transigenti), tener conto solo dell'esito (favorevole alla Price Waterhouse) del giudizio di primo grado, essendo tale operazione di ricostruzione della "quota ideale" funzionale alla determinazione del quantum da liquidare all'esito dell'appello — non sussisteva neppure una "quota ideale di responsabilità della società di revisione" idonea ad incidere, con riduzione, sul quantum della condanna inflitta ai condebitori solidali per le operazioni "(omissis)" e "Mitedil Edilgest", non essendo stata contestata, alla società di revisione, in ordine all'operazione "(omissis)", la circostanza relativa all'omessa richiesta di una garanzia idonea a coprire il pagamento del residuo prezzo, condotta questa positivamente ascritta agli ex amministratori e sindaci (ma essendole stato addebitato, dall'attrice Tirrena, solo il mancato controllo sulla congruità del prezzo di cessione, in relazione al quale, in primo e secondo grado, era stata esclusa una responsabilità risarcitoria, senza che la Tirrena svolgesse alcuna doglianza su tale specifico profilo) e nulla essendo stato contestato alla Price Waterhouse in relazione all'operazione "Mitedil Due", né nell'atto introduttivo né nel giudizio di appello.

Avverso la suddetta sentenza, l'Avv.to I.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di Compagnia Tirrena di Ass.ni spa in l.c.a. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in unico motivo), di Ma.Ma. e Ga.Ca. (che resistono con controricorso e ricorso incidentale in due motivi), di A.G., M.E. e M.G., quali eredi di M.E. (che resistono con controricorso e ricorso incidentale in due motivi), di L.V., (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in dieci motivi), di T.R. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in tre motivi), di Ap.Lu. e P.C. (che resistono con controricorso e ricorso incidentale in quattro motivi), di B.G. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in cinque motivi,) di a.g. e A.P. (che resistono con controricorso e ricorso incidentale in quattro motivi), di C.G. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in nove motivi), di R.F. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in due motivi), nonché di a.g., Ma.fr. e G.G. (che non svolgono attività difensiva).

Con decreto presidenziale del 18 giugno 2018, è stata dichiarato parzialmente estinto, per rinuncia agli atti, il giudizio limitatamente al rapporto tra Compagnia Tirrena di Assicurazioni in l.c.a. e R.F..

Il 22/11/2018 è stato depositato estratto atto di morte della contro-ricorrente-ricorrente incidentale A.G.

In data 26/11/2018 sono state depositate reciproche rinunce ai ricorsi incidentali, con accettazione, nel rapporto tra Ma.Ma. e Ga.Ca. e Tirrena, nonché nel rapporto tra C.G. e Tirrena e nel rapporto tra il B. e Tirrena.

Hanno depositato memorie il ricorrente principale, Avv.to I., ed i ricorrenti incidentali Compagnia Tirrena di Ass.ni in l.c.a., R., Ga. e Ma., a.g. e P., Ap. e P., B., Elena e M.G., T.

Ragioni della decisione - (*omissis*) 7.10. Con il decimo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1292, 1298, 1299, 1304, 2055 e 2392 c.c., si censura la negazione dell'efficacia della transazione parziaria, stipulata con la creditrice Tirrena dalla condebitrice Price Waterhouse, rispetto alla residua quota degli altri condebitori. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia illegittimamente proceduto d'ufficio alla determinazione della quota di responsabilità gravante sulla società di revisione, con riguardo alle due operazioni (“(*omissis*)” e “Mitedil Due-Edilgest”) per le quali era stata pronunciata condanna nei confronti degli amministratori e sindaco, accertando che tale quota era pari a zero, mentre avrebbe dovuto limitarsi a presumere, ai sensi dell'art. 1298 c.c., comma 2, che essa era pari a quella di tutti i corresponsabili in solido, e dunque a 1/16, in difetto di domanda di accertamento di una diversa misura di responsabilità formulata dalla parte attrice o dalle parti convenute.

Il motivo non può essere accolto.

Giova premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 30174 del 2011, dopo avere chiarito che la norma di cui all'art. 1304 c.c., comma 1, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stata stipulata, hanno precisato che, ove la transazione tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore stipulante, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.

L'accertamento dell'entità di tale quota, ai fini della determinazione dell'incidenza della transazione sulle quote dei coobbligati non transigenti, spetta ovviamente al giudice di merito, il quale, come chiarito dalla successiva sentenza n. 7907/2012 di questa Sezione, procederà, in via incidentale, anche in difetto di contraddittorio meramente facoltativo — con le parti transigenti, e si atterrà alla presunzione di eguaglianza delle quote, ai sensi dell'art. 1298 c.c., comma 2, solo nel caso in cui non risulti dagli atti una diversa distribuzione della responsabilità, dato il carattere relativo di detta presunzione.

Il ricorrente non contesta tali principi, ma ritiene che il giudice di merito possa discostarsi dalla presunzione di eguaglianza delle quote solo in presenza di specifica istanza di parte.

Tale assunto, però, non può essere condiviso, essendo privo di base normativa. La determinazione della quota di responsabilità del debitore transigente, ai fini della riduzione dell'importo del debito a carico dei

condebitori non transigenti, non è infatti materia di domanda processuale — come sembra invece presupporre il ricorrente — bensì di eccezione in senso lato, come tale soggetta alla regola della rilevanza d'ufficio da parte del giudice, sol che dagli atti risulti la sussistenza dei relativi presupposti di fatto (per tutte, Cass. S.U. 10531/2013).

(*omissis*)

8.2. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione, *ex art.* 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 1304, in relazione all'art. 1292 c.c., non avendo la Corte d'appello ritenuto che, al di là del tenore delle clausole contrattuali dell'accordo transattivo intervenuto tra la Tirrena e la Price Waterhouse, gli altri coobbligati, tra cui il T., potessero profittare dell'effetto liberatorio dal debito, ai sensi dell'art. 1304 c.c., comma 1, o, in subordine, godere della riduzione del medesimo debito, in proporzione della quota della coobbligata transigente.

Il motivo è inammissibile. Invero, la Corte d'appello ha escluso l'operatività dell'art. 1304 c.c. solo sulla base dell'interpretazione della transazione, nel senso che essa fosse parziale, pro-quota della società di revisione, non perché le parti avevano convenuto una clausola nella quale si stabiliva che gli altri coobbligati non ne potessero approfittare *ex art.* 1304 c.c., e tale interpretazione non viene censurata sotto il profilo della legittimità. Quanto, poi, all'effetto riduttivo della transazione pro-quota, il ricorrente non si dà carico delle ragioni della sua esclusione indicate nella motivazione della sentenza impugnata.

9.3. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1304 e 1362 c.c., si lamenta che la Corte d'appello: *a)* nell'interpretare il contenuto della transazione tra Tirrena e Price Waterhouse, abbia valorizzato il contenuto di alcune clausole e non abbia invece preso in considerazione la clausola 3.2 (a mente della quale la transazione si riferiva “a tutte le domande formulate o formulabili nel giudizio, alla relativa azione nonché a qualunque pretesa o diritto, presenti o futuri che Compagnia Tirrena in L.c.a. vanta o potrebbe vantare a qualunque titolo nei loro confronti, derivanti o connessi o comunque afferenti alle questioni dedotte in Giudizio”), che dimostrava come la transazione si riferisse all'intera domanda proposta nei confronti della società di revisione; *b)* nel determinare l'entità della quota di responsabilità della società di revisione, abbia fatto riferimento non alla domanda spiegata dalla L.C.A. Tirrena ed oggetto di transazione ma a statuizioni successive, adottate con la sentenza di secondo grado.

Nessuna delle due censure può essere accolta.

La prima si sostanzia in una censura di merito, atteso il carattere tutt'altro che decisivo della clausola sottolineata dai ricorrenti, ai fini dell'applicazione dell'art. 1304 c.c., comma 1, per la quale il concetto di “intero” (riferito al debito transatto) rileva in quanto contrapposto a “quota”, non già a “parte”: sicché, pacifico essendo che la transazione copriva tutte e per intero le pretese avanzate da Tirrena nei confronti di

Price Waterhouse, come previsto dalla richiamata clausola 3.2, il punto da chiarire — e chiarito, appunto, secondo la Corte d'appello, da altre clausole — era se di tali pretese, avanzate solidalmente nei confronti anche degli altri convenuti, si fosse inteso o meno transigere la sola quota ideale gravante sulla società transigente.

La seconda censura è infondata. Il senso di essa sembra consistere nella critica del riferimento della Corte d'appello alle sole obbligazioni risarcitorie relative ai titoli — tra i vari dedotti in giudizio dall'attrice per i quali essa stessa aveva accertato la responsabilità dei convenuti, ossia quelli riguardanti le operazioni “(omissis)” e “Mitedil Due”. Se così è, deve risponderci che la Corte non avrebbe potuto regolarsi altrimenti, trattandosi di definire l'incidenza della transazione sulle obbligazioni accertate dei condebitori, le quali altre non erano, appunto, che quelle relative a dette due operazioni.

(omissis)

10.3. Si lamenta poi, con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, *ex art.* 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1298, 1304 e 1362 c.c., nonché l'omessa considerazione di fatto decisivo, *ex art.* 360 c.p.c., n. 5, e la nullità della sentenza, *ex art.* 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'art. 112 c.p.c..

Viene denunciata l'erroneità della decisione impugnata, con riguardo agli effetti sul debito solidale della transazione intervenuta tra la Tirrena in l.c.a. e la Price Waterhouse, sia per erronea interpretazione del contenuto dell'accordo transattivo, valorizzandone la clausola 3.2 per inferirne l'inerenza della transazione stessa all'intero credito e non alla sola quota della debitrice transigente, come già osservato dai ricorrenti incidentali Ap. e P.; sia per avere la Corte distrettuale individuato la quota ideale del debito transatto, facendo riferimento a statuizioni della stessa sentenza di appello, anziché alla domanda originariamente spiegata da Tirrena; sia per non avere la Corte d'appello, malgrado la declaratoria dei coobbligati di volere approfittare della transazione, diminuito la loro responsabilità dell'importo della transazione; sia per l'ingiusta locupletazione di Tirrena per effetto dell'incasso della somma di ben 10 milioni di Euro in esecuzione della transazione; sia perché la Corte non aveva il potere di procedere d'ufficio alla determinazione della quota di responsabilità gravante sulla debitrice transigente.

Il motivo non può essere accolto per le stesse considerazioni svolte ai par. 7.10 e 9.3. Né è corretto il rilievo della asserita ingiusta locupletazione della liquidazione Tirrena, per effetto dell'incasso della somma versata da Price Waterhouse in adempimento della transazione, senza alcuna decurtazione in favore degli altri convenuti, volta che sia stato accertato il difetto dei presupposti di tale decurtazione e considerato il carattere per certi versi aleatorio della transazione.

10.4. Infine, con il quarto motivo, si denuncia la nullità della sentenza, es. art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa statuizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., nel dispositivo, circa la rilevanza o meno della suddetta transazione sulla decisione del giudizio.

Il motivo è infondato, avendo la Corte d'appello concluso per l'inoperatività dell'art. 1304 c.p.c., e per l'irrilevanza in concreto della transazione anche ai fini di qualsivoglia decurtazione di somme da quella condanna, cosicché il dispositivo non avrebbe potuto contenere alcuna diversa statuizione al riguardo.

(*omissis*)

### **(1) Gli effetti della transazione parziaria, intervenuta in corso di giudizio, sul debito dei condebitori non transigenti in presenza di molteplici titoli di responsabilità e danni partitamente considerati.**

SOMMARIO: 1. La decisione della Corte di Cassazione. — 2. L'evoluzione della giurisprudenza in materia di transazione parziaria nell'ultimo decennio. — 3. L'applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nel 2011. — 4. Discontinuità della Corte rispetto al passato? — 5. Aspetti critici della decurtazione del debito solidale in presenza di più titoli di corresponsabilità.

#### **1. La decisione della Corte di Cassazione.**

Con la sentenza che si commenta la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della transazione parziaria (o pro quota) <sup>(1)</sup> — quella stipulata dal creditore con uno dei debitori in solido e «limitata al rapporto interno col debitore che la stipula» — esaminandone gli effetti rispetto alla deter-

<sup>(1)</sup> Così Cass., Sez. III, 27 marzo 2007, n. 7485. Da segnalare che la transazione parziaria, largamente diffusa nella prassi, è stata riconosciuta, come meglio si dirà *infra*, dalla giurisprudenza che, tuttavia, ne ha dato interpretazioni assai differenti quanto agli effetti rispetto al debito solidale. Anche parte della dottrina si è espressa per la legittimità della transazione pro quota (G. AMORTH, *L'obbligazione solidale*, Milano, 1959, 205 ss; G. CERDONIO CHIAROMONTE, *Transazione e solidarietà*, Padova, 2002, 226 ss.), sebbene non siano mancate voci critiche, tra le quali E. DEL PRATO, *Sulla transazione del debitore in solido*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 53 e ss, al quale si rinvia anche per un inquadramento generale del più ampio tema della transazione del debitore in solido, unitamente a C. D'ALESSANDRO, *La transazione del condebitore solidale*, Milano, 2012.

minazione del debito residuo gravante sui coobbligati solidali non transigenti. In particolare, la Suprema Corte è stata chiamata a decidere dei ricorsi proposti da alcuni degli ex amministratori e da uno degli ex sindaci di una compagnia assicurativa in liquidazione coatta amministrativa che li aveva convenuti in giudizio, unitamente alla società di revisione <sup>(2)</sup>, per sentirne accertati i pretesi numerosi illeciti, anche omissivi, che, cumulativamente, avrebbero condotto al dissesto della società. La l.c.a. aveva domandato, nello specifico, la condanna di tutti gli asseriti condebitori al risarcimento del danno, complessivamente stimato in oltre 720 miliardi di lire. L'attrice, nel quantificare la propria pretesa, aveva fatto riferimento ad un unico «macro danno», rappresentato dalla differenza tra attivo e passivo al momento dell'insolvenza, che assumeva causato da una serie di condotte illecite dei convenuti, ritenuti pertanto tutti corresponsabili in solido. In subordine, aveva contestato in relazione a distinte operazioni specifiche voci di danno, richiedendo per ciascuna di esse il risarcimento ad un gruppo più ristretto di convenuti in solido appositamente e variamente individuato in relazione appunto a ciascuna operazione.

In primo grado, il Tribunale di Roma aveva parzialmente accolto la domanda formulata in via subordinata dall'attrice, ritenendo alcuni dei convenuti (*i.e.* i futuri ricorrenti) responsabili di «singole, precise e circostanziate condotte illecite ascritte (loro), negli atti introduttivi» e condannando i medesimi al risarcimento «dei soli danni causalmente riconducibili a tali specifiche condotte». La società di revisione, invece, era risultata esente da responsabilità.

Erano seguiti gli appelli degli ex amministratori e sindaco soccombenti e così della l.c.a., la quale, oltre a proporre gravame in via incidentale, aveva proposto appello principale nei confronti del revisore.

<sup>(2)</sup> Quest'ultima, per la precisione, citata dalla l.c.a. in separato e successivo giudizio per omesso corretto controllo rispetto ad alcune delle operazioni già contestate a ex amministratori e sindaci. Il Tribunale di Roma ha poi riunito i due giudizi.

In pendenza del gravame, il giudice dell'appello aveva dichiarato, con sentenza parziale, l'estinzione del giudizio limitatamente alla causa tra la l.c.a. e la società di revisione, le quali avevano raggiunto, nelle more, un accordo transattivo e per l'effetto rinunciato reciprocamente agli atti del giudizio.

Con sentenza definitiva n. 758/2017, la Corte d'Appello aveva quindi parzialmente riformato la sentenza impugnata, riducendo la condanna nei confronti di *ex* amministratori e sindaco a poco più di 9 milioni di euro<sup>(3)</sup>, oltre accessori variamente determinati. Rispetto alla transazione *medio tempore* intervenuta tra la l.c.a. e la società di revisione, il giudice d'appello (che assumiamo ne avesse richiesto, dopo la sentenza parziale, la produzione in giudizio ai fini di ogni opportuna valutazione in vista della sentenza definitiva) aveva quindi escluso: sia (i) che i condebitori non transigenti potessero profittarne *ex art.* 1304, comma primo, c.c., posto che la transazione avrebbe avuto ad oggetto non l'intero debito risarcitorio ma soltanto la «quota ideale» attribuibile alla società di revisione; sia (ii) che l'importo corrisposto dalla società di revisione alla l.c.a. per transigere la controversia (10 milioni di euro) potesse essere, anche solo in parte, decurtato dalla condanna loro inflitta, visto che «in relazione alle uniche due operazioni per le quali, all'esito del giudizio d'appello, era stata confermata la responsabilità degli appellanti (...) non sussisteva

<sup>(3)</sup> La Corte d'Appello, in particolare, aveva confermato la condanna di *ex* amministratori e sindaco al risarcimento dei danni sofferti dalla compagnia assicurativa in relazione a soltanto due delle numerose operazioni contestate dalla l.c.a. e ritenute illecite dal Tribunale di Roma, *i.e.* (i) l'acquisto da parte della compagnia assicurativa *in bonis* delle quote di una società immobiliare ed il contestuale affidamento della gestione del patrimonio ad una terza società che si era impegnata ad assicurare un reddito minimo annuo; (ii) la cessione di due alberghi di proprietà della compagnia assicurativa ad una terza società a fronte del pagamento del prezzo dilazionato in più anni. Per entrambe le operazioni, gli amministratori coinvolti avevano omesso di pretendere (e il sindaco di verificare) che le società, rispettivamente, affidataria della gestione dell'immobile e cessionaria degli alberghi prestassero garanzie adeguate agli impegni assunti. Il successivo inadempimento delle controparti era così risultato in un pregiudizio per la compagnia assicurativa non altrimenti rimediabile.

neppure una «quota ideale di responsabilità della società di revisione».

Ex amministratori e sindaco proponevano ricorso in Cassazione, dolendosi, in sintesi e per quanto è qui di interesse, del fatto che la Corte d'Appello (i) avesse escluso che i coobbligati rimasti estranei alla transazione potessero profittarne sulla scorta di una clausola dell'accordo che espressamente escludeva il diritto dei coobbligati *ex art.* 1304, comma primo, c.c. e, comunque, avesse erroneamente interpretato l'accordo nel suo complesso; (ii) avesse «illegittimamente proceduto d'ufficio alla determinazione della quota di responsabilità gravante sulla società di revisione con riguardo alle due operazioni (...) per le quali era stata pronunciata condanna nei confronti degli amministratori e sindaco, accertando che tale quota era pari a zero, mentre avrebbe dovuto limitarsi a presumere, ai sensi dell'art. 1298, comma secondo, c.c. che essa era pari a quella di tutti i corresponsabili in solido, e dunque a 1/6, in difetto di domanda di accertamento di una diversa misura di responsabilità formulata dalla parte attrice o dalle parti convenute»; (iii) e, comunque, «nel determinare la quota di responsabilità della società di revisione, [avesse] fatto riferimento non alla domanda spiegata dalla L.C.A. (...) ed oggetto di transazione ma a statuizioni successive, adottate con la sentenza di secondo grado»; (iv) avesse consentito alla compagnia di assicurazione «l'ingiusta locupletazione (...) di ben 10 milioni di euro».

La Corte di Cassazione, prendendo le mosse dal principio già enunciato dalle Sezioni Unite, con una nota pronuncia del 2011 circa gli effetti della transazione parziaria<sup>(4)</sup>, e da un successivo arresto del 2012 sulla natura della verifica inerente alla quota ideale del condebitore transigente<sup>(5)</sup>, ha respinto i ricorsi, ritenendone i motivi infondati o inammissibili.

<sup>(4)</sup> Ci si riferisce nel testo a Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2011, n. 30174; rel. cons. Rordorf; in *Giur. civ.*, 2012, 9, I, 2068, con nota di C. D'ALESSANDRO, *Transazione stipulata dal debitore solidale e diritto del condebitore di profittarne*.

<sup>(5)</sup> Ci si riferisce nel testo a Cass., sez. I, 18/5/2012, n. 7907, relatore ancora cons. Rordorf.

Nel caso che ci occupa, la Suprema Corte si è però spinta più in là, tirando, in un certo senso, le fila del ragionamento intrapreso dalle Sezioni Unite.

## **2. L'evoluzione della giurisprudenza in materia di transazione parziaria nell'ultimo decennio.**

Per meglio apprezzare la portata innovativa della decisione in commento, occorre dare conto dell'evoluzione della giurisprudenza nell'ultimo decennio in materia di transazione parziaria. A imporsi all'attenzione degli interpreti è stato, in particolare, l'art. 1304, comma 1, c.c. che dispone che «[l]a transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare». La norma introduce in sostanza una deroga al principio secondo il quale il contratto produce effetti solo tra le parti, ammettendo che il condebitore solidale che non sia parte della transazione possa nondimeno avvalersene. Non è questa la sede per indagare le ragioni che hanno indotto il legislatore a prevederla <sup>(6)</sup>. Vale piuttosto dare evidenza del fatto che, nella prassi, si verifica di frequente che i transigenti includano nell'accordo transattivo una clausola che mira ad escludere l'applicabilità dell'art. 1304, comma 1, c.c., al chiaro scopo di impedire che i condebitori in solido possano beneficiare della transazione.

Fino alla citata pronuncia delle Sezioni Unite nel 2011 <sup>(7)</sup>, la giurisprudenza offriva risposte, almeno apparentemente, contraddittorie tra loro circa la legittimità <sup>(8)</sup> e/o la rilevan-

<sup>(6)</sup> Per la disamina delle quali si veda, da ultimo, U. COREA, *Processo civile e obbligazioni solidali*, Pisa, 2018, 218 e ss.

<sup>(7)</sup> Vedi *supra* nota 4.

<sup>(8)</sup> Per Cass. n. 5108/2011: «Il principio che deriva dalla disposizione di cui all'art. 1304 comma 1 c.c., secondo il quale la transazione, fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, giova agli altri che dichiarano di volerne profittare, opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa, ovvero in una clausola aggiunta ad essa, atteso che come i condebitori possono, omettendo la dichiarazione suddetta, escludere l'efficacia della transazione per se stessi, così anche il creditore può, in virtù del principio

za <sup>(9)</sup> di tale clausola. Nel 2011 la questione è infine approdata alle Sezioni Unite, alle quali è stato chiesto di chiarire se «il creditore ed uno dei debitori in solido, nel transigere la lite tra loro insorta, possano impedire agli altri debitori in solido di profittare degli effetti della transazione, come previsto dall'art. 1304 c.c., comma 1».

Nel rispondere al quesito, la Suprema Corte ha evidenziato che è dirimente al riguardo «la circostanza che la transazione riguardi l'intero debito o che invece abbia ad oggetto unicamente la quota del debitore con cui è stipulata» <sup>(10)</sup>. Infatti, a

dell'autonomia negoziale, impedire che l'efficacia stessa sia a loro estesa. Pertanto, nella transazione tra il creditore ed uno o più dei condebitori solidali è perfettamente legittimo che sia inserita la clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori, che non hanno partecipato alla transazione di profittare della stessa. In tal caso, l'unico effetto di tale transazione è ridurre l'importo globale del debito solidale in misura pari alla somma pagata dal transigente» (in tal senso anche Cass. n. 4257/1991).

<sup>(9)</sup> Per Cass. n. 1873/1997: «In materia di sinistri stradali, il danneggiato che abbia transatto con l'assicuratore del danneggiante circa la misura del risarcimento, non può chiedere al responsabile del danno, se questi dichiara di volersi avvalere della transazione ai sensi dell'art. 1304 c.c., il pagamento, nei limiti del massimale, della differenza fra la misura del pregiudizio effettivamente subito e la minore somma transattivamente determinata, dal momento che il danneggiante con la dichiarazione di approfittamento, rende efficace nei propri confronti l'accordo transattivo al quale è rimasto estraneo, restando quindi obbligato verso il danneggiato solo per la parte eccedente il rischio assicurato, senza che al fine di affermare la sua responsabilità anche per la parte non eccedente tale rischio possa aver rilievo la clausola dell'accordo transattivo nella quale il danneggiato si riserva il diritto di agire per il recupero integrale del danno, non potendo tale clausola essere interpretata in modo da avere effetti contrastanti con il diritto del danneggiante, che abbia reso la dichiarazione di approfittamento, all'integrale garanzia assicurativa, entro i limiti del massimale» (in tal senso anche Cass. n. 24/1968).

<sup>(10)</sup> Peraltro, la rilevanza dell'oggetto della transazione ai fini dell'applicazione dell'art. 1304, comma 1, c.c. era stata già affermata da Cass. n. 7485/2007, già citata *sub* nota 1, la quale aveva cassato la decisione del giudice di appello là dove aveva escluso che il danneggiante non transigente potesse avvalersi della transazione tra il creditore (danneggiato) e l'assicurazione del danneggiante sulla scorta di una clausola dell'accordo transattivo in base alla quale il danneggiato si riservava di agire verso i terzi per il recupero integrale del danno. Precisava la Corte che «l'approfittamento del terzo consiste appunto nel ritenere che gli effetti della transazione debbano essere intesi nei limiti delle somme assicurate nei vari massimali (cfr. art. 1965 cod. civ.) di guisa che egli resti obbligato, verso il danneggiato, solo oltre i limiti

condizione che «l'obbligazione sia per sua natura scindibile e che non si tratti di solidarietà pattuita nell'interesse di uno dei condebitori»<sup>(11)</sup>, la transazione ben può riguardare la sola quota di debito idealmente attribuibile al condebitore transigente e determinare, per l'effetto, «lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce». In questo caso, gli altri condebitori non avranno alcun titolo per approfittarsi della transazione «salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente».

Di contro, quando la transazione riguardi l'intero debito, potrà trovare applicazione l'art. 1304, comma 1, c.c. «perché è la comunanza dell'oggetto della transazione a far sì che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e quindi in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti». In questo secondo caso, la clausola con cui i transigenti avessero inteso escludere l'applicazione di tale norma sarebbe invalida (azzarderemmo nulla per contrarietà a norma imperativa) in quanto «destinata ad incidere su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo rispetto ai contraenti, e del quale perciò questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre».

La determinazione dell'oggetto della transazione è questione chiaramente rimessa all'interprete e presuppone «un'indagine sul contenuto del contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare, da compiere ad opera del giudice di merito secondo le regole di ermeneutica fissate nell'art. 1362 c.c. e segg.».

Accertata la natura parziaria della transazione, occorrerà verificare quale sia il «residuo credito azionabile nei confronti

del rischio assicurato. In questa direzione dovevano essere interpretate le clausole contrattuali, altrimenti inopponibili al terzo per quanto lesivo dei suoi diritti di parte assicurata. Da tale errata interpretazione sono derivate conseguenze aberranti». Più di recente e conformemente anche Cass. n. 14550 del 2009 e Cass. n. 16050 del 2009.

<sup>(11)</sup> Nel qual caso trattandosi di obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo, rispetto alle quali la prestazione nei confronti del creditore è unica, e che risultano dunque tra loro legate da un vincolo di solidarietà considerato atipico.

degli altri debitori rimasti estranei». Sul punto le Sezioni Unite si sono trovate a ricomporre un'altra evidente frattura creatasi in seno alla giurisprudenza, anche di legittimità, che aveva, ondivagamente, affermato che il credito verso gli altri condebitori si riducesse vuoi «in proporzione alla quota transattata»<sup>(12)</sup> vuoi «in misura pari all'ammontare di quanto il creditore ha già percepito a seguito della transazione»<sup>(13)</sup>.

L'applicazione dell'uno piuttosto che dell'altro criterio conduceva evidentemente ad esiti assai distanti tra loro e, in certi casi, tangibilmente iniqui rispetto alla corretta determinazione del debito solidale e delle quote interne dei non transigenti<sup>(14)</sup>.

Le Sezioni Unite sono invece mosse dall'assunto che «la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo

<sup>(12)</sup> *Ex multis*, Cass. n. 16050 del 2009, Cass. n. 7485 del 2007 (già citata *sub* note 1 e 10), Cass. n. 7212 del 2002, Cass. n. 2931 del 1999 e Cass. 7413 del 1991.

<sup>(13)</sup> *Ex multis*, Cass. n. 5108 del 2011 (già citata *sub* nota 8) e Cass. n. 14550 del 2009.

<sup>(14)</sup> Hanno osservato al riguardo le Sezioni Unite: «Qualora, infatti, la transazione porti all'uscita di scena di uno dei debitori solidali, ma al tempo stesso alla soddisfazione del credito in misura minore rispetto alla quota ideale gravante su quel debitore (si faccia l'esempio di un credito verso tre condebitori solidali, d'importo pari a 90, e si ipotizzi che la transazione sulla quota di uno dei debitori abbia determinato il pagamento di 20), un conto è affermare che gli altri condebitori restano tenuti per l'ammontare non soddisfatto del credito (pari, nell'esempio fatto, a 70), altro dire che il loro debito si riduce in misura proporzionale alla quota ideale del condebitore venuto meno (ciò che, nel suddetto esempio, legittimerebbe il creditore a pretendere dai condebitori esclusi dalla transazione solo 60)». In questo passaggio le Sezioni Unite assumono evidentemente che la quota ideale di responsabilità del transigente sia pari ad un terzo, secondo la nota presunzione legale. Ben può darsi tuttavia — e la sperequazione, ove non si adottasse la soluzione delle Sezioni Unite, sarebbe allora più evidente — che, attraverso l'accertamento incidentale di cui si dirà a breve nel testo, si individui una quota ideale di responsabilità ben maggiore. Se la quota ideale di responsabilità di uno degli amministratori, quello identificabile quale autentico *dominus* e *factotum*, fosse ad esempio pari a 80 e quest'ultimo transigesse versando un ridottissimo importo, poniamo 5, sarebbe *ictu oculi* iniquo che gli altri due amministratori, «quasi irresponsabili» e cioè responsabili per 10, restassero esposti nei riguardi dell'attore per 90-5=85, piuttosto che 90-80=10.

regresso nei rapporti interni». Hanno così stabilito il seguente principio: «il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei». Per le Sezioni Unite, dunque, la decurtazione non deve determinare né un indebito arricchimento del creditore (che occorrerebbe, ove questi potesse, in ultimo, incassare più di quanto gli fosse dovuto) né un pregiudizio per i coobbligati rimasti estranei alla transazione, il cui debito mai potrebbe eccedere la misura delle loro effettive responsabilità, quale risultante al netto della quota ideale del condebitore transigente ovvero del maggiore importo da questi versato.

Vale evidenziare che, a distanza di poco tempo dalla sua decisione a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione <sup>(15)</sup> è tornata a occuparsi di transazione parziaria sotto un altro e parimenti rilevante profilo, *i.e.* se l'accertamento della quota di responsabilità oggetto della transazione parziaria debba necessariamente avvenire in contraddittorio con i debitori transigenti. Sul punto la Suprema Corte ha correttamente rilevato che detto accertamento è «destinato soltanto a determinare (...) la misura residua del debito che graverà [sui debitori non transigenti], qualora ne sia accertata la responsabilità», mentre «in nessun modo potrà più riflettersi sulla posizione dei corresponsabili che hanno stipulato la transazione»; la transazione parziaria, riguardando solo la quota ideale di debito che fa capo ai condebitori transigenti, determina il venir meno del vincolo di solidarietà

<sup>(15)</sup> Vedi *supra* nota 5.

passiva tra quest'ultimi e gli altri condebitori, i quali «mentre vedranno ridursi l'ammontare del loro debito (...), non potranno più vantare alcun diritto di regresso verso i primi» <sup>(16)</sup>.

Dal che l'accertamento delle (eventuali) quote di responsabilità in capo a ciascuno dei condebitori ben potrà avvenire in via incidentale — e in difetto di contraddittorio con i condebitori transigenti (perché estromessi dal giudizio a seguito della parziale estinzione del giudizio o della declaratoria di cessata materia del contendere) — posto che il medesimo accertamento avverrà al solo fine di determinare l'eventuale debito residuo in capo ai condebitori rimasti estranei alla transazione.

A rigore, poi, tale accertamento è «effettivamente ineludibile» — così conclude correttamente la Corte di Cassazione — per graduare le «eventuali rispettive colpe, e quindi la quota ideale di responsabilità e di debito originariamente facente capo a ciascuno». Nel procedervi, il giudice di merito, inoltre, non potrà non tenere conto del fatto che, «se è vero che l'art. 1298 c.c., comma 2 al pari del successivo art. 2055, u.c. fa presumere che tali quote di debito siano uguali, è altrettanto vero che si tratta di una presunzione relativa, superabile mediante la prova del contrario; di modo che, in presenza della domande di uno dei corresponsabili volta a far graduare la

<sup>(16)</sup> Il che appare del tutto coerente con gli esiti dell'arresto a Sezioni Unite del 2011 già citato; se, infatti, il giudice di merito, in ragione della avvenuta transazione parziaria, deve procedere a decurtare dal debito solidale gravante sugli altri condebitori la quota ideale riferibile al debitore transigente — anche ove l'importo da questi versato per transigere la causa sia inferiore a tale quota — il creditore non potrà esigere da quest'ultimi che il solo debito loro effettivamente imputabile, risultando così pienamente rispettate le quote interne. Peraltro, ove il debitore transigente risultasse aver versato un importo maggiore della propria quota, gli altri condebitori ne trarrebbero addirittura un vantaggio, restando obbligati, *pro quota*, nei confronti del creditore in misura persino inferiore a quella del debito che sarebbe stato loro effettivamente attribuibile; così già U. COREA, *Processo civile e obbligazioni solidali*, cit., 223. I criteri enunciati dalle Sezioni Unite consentono dunque di superare anche le perplessità manifestate da parte della dottrina circa l'effettiva perdita da parte dei coobbligati del diritto al regresso in caso di transazione *pro quota* allorché il debitore transigente corrisponda al creditore un importo inferiore ovvero superiore alla sua quota ideale; si veda al riguardo P. SCHLESINGER, *Effetti della transazione operata da uno dei condebitori in solido*, in *Corr. Giur.*, 1992, 425.

propria colpa e quella degli altri condebitori solidali, non basta lo scioglimento del vincolo di solidarietà passiva, per effetto della transazione raggiunta tra quest'ultimi ed il creditore, a far venire meno l'interesse del primo a tale accertamento».

### **3. L'applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nel 2011.**

Venendo alla sentenza in commento, la Corte di Cassazione, come detto, ha respinto i ricorsi, ritenendone i motivi infondati o inammissibili, argomentando come segue.

In merito alla doglianza circa il fatto che la Corte d'Appello avesse negato che i condebitori non transigenti potessero beneficiare della transazione, il giudice di legittimità ha avuto agio nell'evidenziare che il giudice *a quo* si era così pronunciato «sulla base dell'interpretazione della transazione, nel senso che essa fosse solo parziale, pro-quota della società di revisione» e non perché i transigenti avevano convenuto di escludere l'applicazione dell'art. 1304, comma 1, c.c. Anche con riferimento alle altre clausole dell'accordo, le censure dei ricorrenti atenevano al merito e non alla legittimità dell'interpretazione e dunque tali censure erano evidentemente inammissibili.

Più articolata la motivazione con cui la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi là dove censuravano la decisione del giudice dell'appello di determinare d'ufficio le quote di responsabilità dei coobbligati anziché limitarsi a decretarne l'egualianza ai sensi dell'art. 1298 c.c.

I ricorrenti, nel caso, non contestavano che il giudice dell'appello, una volta accertata la natura parziaria della transazione, avesse determinato le quote di responsabilità dei condebitori (transigenti e non). Né che vi avesse provveduto in via incidentale, essendo venuto meno il contraddittorio con il condebitore transigente. Censuravano, piuttosto, che il giudice di merito, in difetto di specifica istanza di parte (nessuno dei condebitori aveva formulato domanda di regresso nei confronti degli altri), non si fosse attenuto alla presunzione di egualianza delle quote.

La Suprema Corte ha ritenuto infondata la censura giacché sprovvista di «base normativa». Richiamando i precedenti giurisprudenziali in tema di regime delle eccezioni <sup>(17)</sup>, il giudice di legittimità ha osservato che «la determinazione della quota di responsabilità del debitore transigente, ai fini della riduzione dell'importo del debito a carico dei condebitori non transigenti, non è (...) materia di domanda processuale (...) bensì eccezione in senso lato, come tale soggetta alla regola della rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, sol che dagli atti risulti la sussistenza dei relativi presupposti» <sup>(18)</sup>.

Idealmente sulla scorta del medesimo principio (la rilevabilità d'ufficio, in base agli atti di causa, delle rispettive quote di responsabilità dei coobbligati), la Corte di Cassazione ha quindi rigettato anche la censura avverso la decisione del giudice dell'appello di fare «riferimento non alla domanda spiegata dalla L.C.A. Tirrena ed oggetto di transazione ma a statuizioni successive, adottate con la sentenza di secondo grado». La doglianza — che non poteva che essere interpretata nel senso che i ricorrenti intendessero dolersi dal fatto che la Corte d'Appello, nel determinare la quota ideale del condebitore transigente, avesse considerato soltanto «i titoli — tra i vari dedotti in giudizio dall'attrice — per i quali essa stessa aveva accertato la responsabilità dei convenuti» — era chiaramente infondata. Per determinare la quota ideale di debito in capo al condebitore transigente e, per l'effetto, valutare la (eventuale) riduzione delle obbligazioni in capo ai condebitori non transigenti, il giudice non avrebbe potuto considerare altri fatti (e titoli) se non quelli dei quali, con la sentenza, aveva ritenuto i

<sup>(17)</sup> Su tutti, la decisione delle Sezioni Unite del 7 maggio 2013, n. 10531.

<sup>(18)</sup> Peraltro, la doglianza dei ricorrenti era stata evidentemente determinata dalla decisione del giudice d'appello di escludere qualsivoglia responsabilità della società transigente rispetto agli eventi di *mala gestio* rimproverati a (ed accertati nei confronti di) *ex* amministratori e sindaco. Difficile immaginare che la stessa censura sarebbe stata mossa ove l'accertamento del giudice di merito avesse condotto alla determinazione che la quota «ideale» del revisore era superiore ad 1/6 del debito (6 erano infatti i condebitori, includendo il revisore); accertamento che avrebbe comportato per i condebitori non transigenti una pari riduzione del debito solidale.

secondi effettivamente responsabili (a nulla rilevando le originarie prospettazioni dell'attore, ove disattese dal giudice del merito). È fin troppo agevole osservare del resto che, *a contrario*, per i titoli rispetto ai quali fosse stata accertata la responsabilità esclusiva del debitore transigente non avrebbe avuto neppure senso valutare una quota ideale da decurtare a beneficio dei non transigenti, giacché non vi sarebbe stata, *a fortiori*, una corresponsabilità di quest'ultimi <sup>(19)</sup>.

La Corte di Cassazione, infine, ha respinto anche l'ultimo e, per certi versi, più suggestivo motivo di ricorso: quello relativo alla ingiusta locupletazione (dieci milioni di euro) che il creditore avrebbe realizzato per effetto dell'esclusione di qualsivoglia decurtazione in favore dei condebitori non transigenti. Ha osservato la Suprema Corte che, una volta esclusa la responsabilità della società di revisione per gli illeciti accertati in danno dei ricorrenti, la decurtazione «in favore degli altri convenuti» non poteva avere luogo né l'arricchimento del creditore poteva considerarsi ingiusto «considerato il carattere per certi versi aleatorio della transazione».

#### **4. Discontinuità della Corte rispetto al passato?**

La decisione in commento sembra dunque offrire risposta ad alcuni interrogativi che i precedenti arresti giurisprudenziali,

<sup>(19)</sup> Vale evidenziare che la Corte di Cassazione avrebbe potuto motivare il rigetto del motivo di gravame in modo diverso. Da un lato, il capo della sentenza di primo grado che escludeva ogni responsabilità del revisore avrebbe dovuto considerarsi ormai *res iudicata*. Soltanto la l.c.a. aveva impugnato il relativo capo della sentenza del Tribunale di Roma e il conseguente giudizio d'appello tra la l.c.a. e la società di revisione si era estinto per effetto delle reciproche rinunce di creditore e debitore transigente. Dall'altro, l'attrice, nel prospettare, in via subordinata, la sussistenza di plurime e distinte voci di danno, una per ciascuna delle operazioni contestate, non aveva neppure allegato la corresponsabilità del revisore rispetto ai titoli per i quali ex amministratori e sindaco erano stati condannati. Sotto questo secondo profilo, la Corte di Cassazione pertanto avrebbe potuto rigettare l'impugnazione rilevando il difetto di qualsivoglia domanda nei confronti del debitore transigente, rappresentando la medesima il necessario antecedente giuridico e logico della sua pretesa corresponsabilità.

che pure meritoriamente avevano chiarito taluni profili estremamente controversi della questione, lasciavano, per così dire, in sospeso.

Se le motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha rigettato le prime due doglianze dei ricorrenti sono assolutamente sovrapponibili a quelle delle decisioni del 2011 e del 2012 e non destano stupore <sup>(20)</sup>, le ragioni addotte per escludere la decurtazione in favore dei creditori, anche (e nonostante) l'arricchimento derivatone per il creditore, offrono molteplici spunti di riflessione.

Emerge, in primo luogo, il fermo convincimento della Corte che, ove la condotta del condebitore transigente non sia valsa a determinare, neppure in parte, l'illecito (per il quale i condebitori non transigenti siano stati invece ritenuti responsabili), la quota ideale oggetto dell'accordo transattivo corrisponda a zero.

Altrettanto netta è l'indicazione della Corte quanto all'incidenza dell'importo corrisposto al creditore a titolo transattivo rispetto all'entità del debito solidale gravante sui condebitori non transigenti: tale debito resterà invariato qualora sia accertato, pure incidentalmente, che la quota ideale del debitore transigente è nulla (cioè pari a zero), posto che la decurtazione implica necessariamente la effettiva corresponsabilità di quest'ultimo.

La soluzione proposta dalla Cassazione, tuttavia, poteva non sembrare del tutto scontata alla luce del già richiamato

<sup>(20)</sup> Men che mai ne suscita il corretto richiamo alle Sezioni Unite del 2013, rispetto alle quali è evidente il debito della sentenza in commento nel legittimare l'accertamento da parte del giudice dell'appello delle rispettive quote di responsabilità dei condebitori (transigenti e non) pur in difetto di istanza di parte. Vale evidenziare che, al riguardo, le Sezioni Unite avevano osservato: «La rilevabilità d'ufficio delle eccezioni in senso lato, con la loro ampia nozione, è posta in funzione di una concezione del processo che talora semplicisticamente è stata definita come pubblicistica, ma che, andando al fondo, fa leva sul valore della giustizia della decisione». Si segnala per una riflessione ulteriore sul tema R. ORIANI: «*Eccezioni in senso lato e onere di tempestiva allegazione: un discorso chiuso?*» in *Foro Italiano*, 2018.

*dictum* delle Sezioni Unite secondo cui «la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni».

Se nella decisione in commento, il principio del non aggravamento della posizione dei condebitori non transigenti, una volta esclusa la corresponsabilità del debitore transigente rispetto al debito solidale, è certamente rispettato <sup>(21)</sup>, lo stesso non sembrerebbe potersi dire del principio secondo cui la transazione parziaria non potrebbe condurre il creditore ad incassare un importo superiore al «credito originario» <sup>(22)</sup>.

La Corte di Cassazione, però, ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito, rammentando che la transazione ha carattere «per certi versi aleatorio» <sup>(23)</sup>, così escludendo che l'arricchimento del creditore potesse ritenersi sprovvisto di titolo.

<sup>(21)</sup> Ai condebitori viene ordinato di pagare al creditore soltanto quanto da loro, e solo da loro, effettivamente dovuto.

<sup>(22)</sup> Concretamente, nel caso in esame, la l.c.a., dopo aver incassato 10 milioni di euro per la transazione della causa con il revisore, ha poi potuto pretendere dai condebitori non transigenti il pagamento di ulteriori 9 milioni di euro.

<sup>(23)</sup> Chiaramente il riferimento non è al concetto di contratto aleatorio in senso tecnico ma all'intrinseco contenuto rischioso della transazione dato dall'incertezza circa il possibile esito giudiziale della lite. Al riguardo vale ricordare che la transazione non figura, a rigore, tra i contratti aleatori in quanto è pur sempre un contratto a prestazioni corrispettive a mezzo del quale le parti regolano i loro interessi in contrasto mediante reciproche concessioni comportanti perdite e vantaggi, che sono noti alle parti già all'atto della conclusione del contratto, in quanto non dipendenti dalla mera sorte (non potendo considerarsi tale la probabilità che il giudice dia torto o ragione all'una o all'altra) (così Cass. civ., 15 luglio 1982, n. 4141). Nondimeno, è evidente che le parti nel concludere l'accordo si «scontino» reciprocamente i rischi legati alla decisione del giudice, che preferiscono evitare, pur consapevoli che la stessa avrebbe potuto condurre ad esiti loro più favorevoli. Nel caso della transazione parziaria, del resto, l'accertamento della quota ideale avviene, come già dedotto, in via meramente incidentale, al solo fine di consentire di determinare l'eventuale misura della decurtazione in favore dei condebitori non transigenti.

Il giudice di legittimità ha quindi inteso prendere le distanze dall'arresto delle Sezioni Unite <sup>(24)</sup>?

A sommo avviso di chi scrive, la risposta deve essere negativa. I principi enunciati dalle Sezioni Unite (e con essi i criteri che ne presidiano l'attuazione) restano validi: la transazione parziaria non può risolversi né in un aggravamento per i condebitori che vi siano rimasti estranei né nell'indebito arricchimento del creditore che abbia monetizzato (almeno parte) della propria pretesa con detta transazione. Deve continuare a ritenersi dunque che occorra il primo caso quando il giudice non decurti dal debito gravante sui coobbligati non transigenti un importo pari alla quota ideale del condebitore transigente avendo questi corrisposto al creditore un importo inferiore alla stessa; e che si verifichi il secondo quando il giudice, invece, riduca il debito solidale in capo ai coobbligati non transigenti soltanto in misura pari alla quota ideale del condebitore transigente anche ove quest'ultimo abbia corrisposto al creditore un importo superiore.

La Corte di Cassazione, da ultimo, ha soltanto esplicitato che il presupposto per l'applicazione di tale principio (e perciò il *prius* logico da verificare prima di porsi il problema della decurtazione intesa ad evitare sperequazioni e «indebite locupletazioni») è che sia accertata la corresponsabilità del debitore transigente per i titoli per i quali siano stati condannati i coobbligati che alla transazione non abbiano preso parte. Così ragionando, il «credito originario» cui fanno riferimento le Sezioni Unite non può che esser quello oggetto di domanda giudiziale. Del resto, la transazione implica che i transigenti si accordino reciproche rinunce e, nella misura in cui rispetto al «credito originario» sia verificata la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra i coobbligati (transigenti e non), tale transazione non potrà mai risolversi in un maggior debito in capo ai primi. Ove, di contro, tale vincolo non sussista, la transazione non

<sup>(24)</sup> Ci si riferisce nel testo ancora a Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2011, n. 30174; rel. Rordorf.

potrà evidentemente spiegare effetto alcuno rispetto al debito solidale. Il che, pertanto, consente di rintracciare piena continuità tra la decisione del 2011 e quella in commento.

### **5. Aspetti critici della decurtazione del debito solidale in presenza di più titoli di corresponsabilità.**

La Cassazione del 2019 lascia nondimeno, e per forza di cose e non certo per omissione di indagine rispetto al caso concreto, alcune domande inevase.

Se il giudice di merito, diversamente dal caso in esame, avesse accertato la corresponsabilità del debitore transigente per uno o più dei titoli accertati nei confronti dei coobbligati non transigenti, come avrebbe dovuto procedere alla decurtazione della, o delle, quote ideali rispetto al debito solidale?

Per provare a trovare delle risposte, sembra opportuno muovere dal caso esaminato dalla Corte di Cassazione — semplificandone, però, i termini — e ipotizzare vari scenari.

Il caso in parola può essere riproposto come segue: il giudice di merito accerta la corresponsabilità dell'*ex* amministratore Tizio e dell'*ex* sindaco Caio in relazione a due distinte operazioni, («operazione A» e «operazione B»), per le quali la società ha subito danni rispettivamente per 100 («danno A») e 80 («danno B»). Il revisore Sempronio, prima della sentenza, ha concluso una transazione con la società rispetto alla sua presunta quota ideale di debito, corrispondendo al creditore la somma di 150 («importo transattivo»).

Primo scenario: nel valutare gli effetti della transazione parziaria sul complessivo debito solidale di Tizio e Caio (danno A più danno B), il giudice ritiene il revisore Sempronio corresponsabile della sola operazione B, valutando segnatamente l'incidenza causale della condotta rispetto all'illecito in misura pari al 20% del danno B. La quota ideale del revisore è dunque pari a 16.

Ne consegue che Tizio e Caio non dovranno più versare alcunché alla società creditrice per l'operazione B, mentre saranno tenuti a rifondere interamente il danno relativo alla

operazione A. Infatti, sebbene la quota ideale del revisore Sempronio rispetto alla operazione (o titolo) B sia pari a 16, l'importo corrisposto a titolo transattivo, in quanto superiore alla quota ideale, andrà interamente scomputato dal danno residuo B (64), azzerando il relativo debito. Il creditore, a sua volta, risulterà, in ultimo, aver incassato un importo maggiore del credito accertato in giudizio, e segnatamente pari all'importo transattivo residuo (i.e.,  $150-80=70$ ). In questo caso l'arricchimento del creditore non potrà ritenersi indebito per le già dedotte ragioni relative (i) al difetto, nel caso, di una corresponsabilità di Sempronio rispetto al titolo A e (ii) per la natura latamente «aleatoria» della transazione.

Secondo scenario: nel valutare gli effetti della transazione sul debito di Tizio e Caio, il giudice ritiene il revisore Sempronio corresponsabile dei danni causati alla società per effetto di entrambe le operazioni A e B. Assumiamo, ad esempio, che il revisore Sempronio venga ritenuto responsabile al 25% del danno A (100), e al 50% del danno B (80). Ne consegue che la quota ideale del revisore per il titolo A sarà pari a 25 e le quote residue di Tizio e Caio, cumulativamente, pari a 75; mentre per il titolo B la quota ideale del revisore sarà di 40 e pari debito graverà, cumulativamente, su Tizio e Sempronio.

Ebbene, ogni qualvolta, come nel caso esemplificato, l'importo versato a titolo transattivo (150) sia nominalmente superiore anche ad una sola delle quote ideali attribuiti al condobitore transigente (nel nostro caso, 25 e 40), ma inferiore ai danni cumulativamente considerati (nel nostro caso,  $A+B=180$ ), sarà essenziale che il giudice verifichi preliminarmente il rapporto tra l'incidenza causale della condotta del debitore transigente rispetto ai due anzidetti titoli di responsabilità. Questo al fine di determinare correttamente la decurtazione da applicare alle due distinte voci di danno.

Nel caso, si potrebbe essere indotti, *prima facie*, a decurtare il 25% dell'importo transattivo dal danno A (i.e. 37,5 di 150) e il 50% di tale importo dal danno B (i.e. 75 di 150). Risulterebbe così non «allocato» il residuo importo transattivo di 37,5 (i.e.

150-37,5-75=37,5), che si tradurrebbe in un indebito arricchimento per il creditore, da un lato, e, specularmente, in una minore decurtazione delle obbligazioni gravanti su Tizio e Caio, dall'altro.

Di contro, la soluzione corretta dovrebbe essere quella di «imputare» l'importo transattivo versato dal revisore Sempronio (150) tenendo conto della proporzione esistente tra la effettiva incidenza causale della condotta del debitore transigente rispetto al verificarsi del danno A rispetto a quella relativa al verificarsi del danno B (i.e., restando alla ipotesi formulata, 25% e 50% dei danni A e B, rispettivamente). In un caso (B), la condotta del revisore «peserebbe» causalmente il doppio che nell'altro (A). Dunque, l'importo transattivo andrebbe decurtato secondo tale rapporto, i.e. il danno A andrebbe «scontato» di 1/3 dell'importo transattivo (50) e il danno B dei 2/3 (100). Il che determinerebbe che Tizio e Caio risulterebbero debitori, pro quota, nei confronti della società di 50 (anziché 75), in relazione al danno A, e di 0 (anziché 40), in relazione al danno B. Nondimeno, una quota dell'importo transattivo (20) risulterebbe ancora non allocata. A differenza che nel primo scenario, tuttavia, l'arricchimento del creditore sarebbe ingiustificato, giacché per entrambi i titoli (e i relativi danni) sussisterebbe la corresponsabilità del debitore transigente. Per evitarlo, l'importo residuo di 20 andrebbe destinato allora ad ulteriore decurtazione del danno A, che, in ultimo, risulterebbe pari a 30 (questo il debito solidale che residuerebbe dalla decurtazione dell'importo transattivo secondo i criteri appena illustrati).

Appare evidente che la questione relativa alla corretta imputazione dell'importo transattivo risulti tanto più rilevante qualora i condebitori non transigenti responsabili delle due operazioni non coincidano, giacché, diversamente, ne risulterebbero altresì pregiudicate le quote interne dei condebitori.

Tenendo ferme le assunzioni già fatte, assumiamo allora che Tizio e Caio, oltre a Sempronio, siano stati considerati corresponsabili per il titolo A mentre Caio, Sempronio e Mevio

— ipotizziamo un altro ex amministratore — lo siano stati per il titolo B. Ne deriverebbe che, in ragione dell'avvenuta transazione e della determinazione delle rispettive quote ideali di responsabilità di tutti i condebitori (transigenti e non), Tizio e Caio, all'esito della decurtazione come sopra applicata, sarebbero debitori nei confronti della società per 30 a fronte del titolo A. Nulla sarebbe invece più dovuto da Mevio (e dallo stesso Caio) per il titolo B.

A ben vedere, il giudice di merito, come detto, dovrebbe procedere a tale indagine tutte le volte in cui l'importo transattivo fosse superiore ad almeno una delle quote ideali riferibili al debitore transigente per i titoli di cui questi fosse stato accertato corresponsabile. In questi casi, si determinerebbe sempre la necessità di verificare la corretta imputazione dell'importo transattivo rispetto ai singoli titoli ed alle relative voci di danno, al fine di evitare l'indebito aggravamento delle obbligazioni di uno o l'altro dei condebitori. Soltanto qualora l'importo transattivo risulti nominalmente inferiore a ciascuna delle quote ideali attribuiti al debitore transigente, allora il giudice potrebbe astenersi dal compiere la suddetta operazione, dovendo invero semplicemente procedere, in ossequio al principio enunciato dalle Sezioni Unite del 2011, a decurtare da ciascuna delle voci di debito un importo pari alla quota ideale attribuita al debitore transigente.

La casistica ipotizzabile è pressoché infinita (si pensi non solo alla varietà di situazioni possibili in relazione alle azioni di responsabilità verso organi gestori, di controllo e revisori ma anche alle azioni risarcitorie c.d. *follow-on* avverso i partecipanti ad una intesa restrittiva della concorrenza ed altro). Starà all'interprete, di volta in volta, la valutazione puntuale degli effetti della transazione pro quota.

Si ritiene, tuttavia, che i criteri indicati dalle Sezioni Unite del 2011, come integrati e chiariti dalla decisione in commento, debbano costituire gli irrinunciabili punti cardinali di tale indagine, pena l'irrimediabile compressione dei diritti dei condebitori e/o l'indebita estensione di quelli del creditore; e perciò

tenendo pur sempre fermo, ed anzi presupponendo sul piano logico, che in termini generali chi, convenuto in giudizio risarcitorio, transiga la lite e successivamente sia rilevata da accertamento giudiziale — incidentale — la sua totale irresponsabilità, è soltanto uno che — ci si passi l'espressione — ha «regalato» soldi alla controparte, la quale li ha «guadagnati» fortunosamente: in ciò è appunto il carattere «per certi versi aleatorio della transazione» (secondo la a-tecnica ma pur sempre efficace espressione della sentenza in commento), senza scandalo alcuno.

Il fatto è che proprio quel «disvelarsi» successivo della irresponsabilità, mediante accertamento giudiziale, è di regola impossibile quando si fronteggiano un attore ed un convenuto perché la transazione normalmente impedirà la decisione. Mentre quel «disvelarsi» successivo può ben occorrere, e del tutto fisiologicamente, attesa la necessità dell'accertamento incidentale della quota ideale di responsabilità, in caso di transazione parziaria stipulata da un convenuto in solido. Ma ciò non toglie l'assenza di scandalo e di «indebita locupletazione» per il creditore transigente, o se si vuole: quest'ultimo vince la scommessa ma non a spese dei non transigenti, bensì a spese del transigente che si riveli *a posteriori* aver incautamente valutato i termini, o prima ancora l'opportunità, della transazione.

EDOARDO DE CARLO

**ABSTRACT:** La Corte di Cassazione torna ad occuparsi degli effetti della transazione parziaria stipulata fra il creditore ed uno dei condebitori solidali. Nel presente commento l'autore ricostruisce le tappe evolutive della giurisprudenza in materia, rilevando come i giudici di legittimità, pur prendendo le mosse dal principio già enunciato dalle Sezioni Unite con una nota pronuncia del 2011, colgano l'occasione per offrire una risposta ad alcuni interrogativi che i precedenti arresti giurisprudenziali avevano lasciato, per così dire, in sospenso e, segnatamente, se in caso di mancata decurtazione dell'importo transattivo dal debito solidale, non si verifichi una "indebita locupletazione" da parte del creditore.

**ABSTRACT:** *The Court of Cassation deals once again with the effects of the partial settlement entered into by the creditor and one of the jointly liable debtors. In this article, the author describes the evolution of the case-law precedents on the matter, noting that the judges of the Supreme Court, while grounding their decision on the principle already stated by the United Sections in a well-known judgement of 2011, take the opportunity to answer some questions that were yet to be addressed, namely, whether, in case the debt lying on the non-settling debtors is not reduced by the amount paid by the settlor to the creditor, the latter gains an unjust profit.*